



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Approvato con deliberazione di CC n. 42 del 06.08.2016

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANZIANI E DISABILI

INDICE

| | |
|---------|-------------------------------------------------|
| Art. 1 | Istituzione del servizio |
| Art. 2 | Oggetto e finalità |
| Art. 3 | Destinatari |
| Art. 4 | Requisiti di accesso |
| Art. 5 | Modalità di accesso al servizio |
| Art. 6 | Tipologia dei trasporti |
| Art. 7 | Organizzazione |
| Art. 8 | Assicurazione |
| Art. 9 | Modalità di fruizione del Servizio di trasporto |
| Art. 10 | Verifiche |
| Art. 11 | Compartecipazione economica al servizio |
| Art. 12 | Norme di comportamento |
| Art. 13 | Sospensione dal servizio |
| Art. 14 | Dimissione dal servizio |
| Art. 15 | Entrata in vigore |

Art.1

(Istituzione del Servizio)

Il presente Regolamento disciplina gli interventi a sostegno della mobilità per le persone che non risultano essere in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici di trasporto.

Art. 2.

(Oggetto e Finalità)

Il Comune di Cologno al Serio, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento agli anziani, per favorire una più ampia opportunità di indipendenza e di socializzazione.

Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.

Il servizio di trasporto sociale per anziani e disabili (*con ridotta capacità motoria o difficoltà relazionali*) è istituito per facilitare i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini anziani, residenti nel territorio Comunale, colpiti da limitazioni dell'autonomia fisica, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

Questo servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di trasporto di "natura sanitaria", a meno che questa non rientri tra i casi di "obbligo di soccorso" al quale si è tenuti per Legge.

Il trasporto sociale è gestito sulla base di richieste di singoli utenti residenti nel Comune; ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi.

Art. 3.

(Destinatari)

Possono usufruire del servizio di cui all'art. 2 i cittadini del Comune di Cologno al Serio se:

- a. Anziani ultra sessantacinquenni non-autosufficienti e parzialmente autosufficienti, con reti familiari ed informali carenti.
- b. Disabili residenti nel territorio comunale certificati ai sensi della L.104/92 e successive modifiche ed integrazioni.
- c. Persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi.

Possono, altresì, usufruire del servizio i soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità e con breve relazione dettagliata degli stessi servizi sociali comunali.

Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Per le persone non-autosufficienti o parzialmente non-autosufficienti è opportuno acquisire agli atti attestazione da cui risulti l'idoneità della persona ad essere trasportata tramite l'automezzo comunale.

Non è consentito il trasporto di:

- *ammalati gravi,*
- *persone affette da malattie contagiose,*
- *per ricoveri urgenti in Ospedale.*

Art. 4.

(Requisiti di accesso)

I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

- a. residenza o domicilio nel Comune di Cologno al Serio;
- b. condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- c. impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento;
- d. mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Art. 5.

(Modalità di accesso al servizio)

I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale, devono presentare apposita domanda con validità pluriennale (modulo A) all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Cologno al Serio su apposito modello predisposto dal medesimo Ufficio.

Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte consegnato all'Ufficio almeno una settimana prima della data del trasporto.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato delle necessità assistenziali in cui versa la persona.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti ritenuti utili per l'accoglimento della medesima:

- attestazione ISEE relativo al nucleo familiare nel solo caso di richiesta di riduzione della compartecipazione economica.

I Servizi sociali comunali saranno tenuti a compiere i necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che l'ammissione al Servizio avviene solo in caso di effettiva e comprovata necessità, previa verifica dell'impossibilità di avvalersi, da parte del richiedente, di risorse alternative (ad es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto); garantisce inoltre l'informazione all'utente circa le condizioni e modalità di accesso al servizio ed esprime il parere circa la necessità della prestazione richiesta.

Le domande presentate saranno quindi soggette a valutazione del servizio sociale ed accolte solo se risultano rispettate almeno le condizioni minime previste all'art 4.

In presenza di richiesta in numero superiore alla disponibilità del servizio si determinerà la precedenza tenendo conto in maniera integrata dei seguenti elementi:

- utenti già in carico al servizio di trasporto.
- grado di autosufficienza.
- urgenza ed improrogabilità delle motivazioni che determinano la domanda di trasporto.
- eventuale presenza/assenza di risorse familiari.

Indipendentemente dalla graduatoria di cui sopra, il Servizio sociale comunale competente ha facoltà di disporre l'ammissione al servizio in presenza di particolari situazioni, valutate secondo criteri di necessità, urgenza e stato di solitudine.

La domanda ha validità pluriennale, qualora si confermi annualmente il permanere della condizione di necessità.

A seguito di esito positivo della valutazione le prenotazioni dei trasporti possono avvenire telefonicamente all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 6.

(Tipologia dei trasporti)

Il servizio di trasporto sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi, nei casi di seguito previsti (l'elenco sotto riportato ha carattere esemplificativo ma non esaustivo):

A) Anziani (non autosufficienti o parzialmente autosufficienti), nonché persone adulte affette da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitate ad usare altri mezzi:

- accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche;
- accompagnamento per esami clinici;
- accompagnamento a cicli di cure legate alla patologia;
- accompagnamenti a centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi;

Per alcune situazioni o visite mediche, può essere opportuna la presenza di un familiare.

B) Disabili certificati, ai sensi delle vigenti disposizioni normative:

trasporto a centri semi-residenziali socio-riabilitativi;

richieste che rientrino nel Piano Assistenziale Individuale redatto dal Servizio Sociale del Comune e o dell'ATS competente.

Qualora trattasi di minore può ritenersi indispensabile la presenza di un familiare.

C) Gruppi di persone:

In caso di trasporto collettivo il servizio di trasporto è destinato a determinate fasce di utenti deboli ed organizzato sulla base delle destinazioni tenendo conto delle esigenze della pluralità degli utenti che costituiscono il gruppo.

Per alcune situazioni o visite mediche, può essere opportuna la presenza di un familiare.

Art. 7.

(Organizzazione)

Il servizio utilizza appositi mezzi comunali che per caratteristiche tecniche sono idonei anche al trasporto di disabili.

Il trasporto può avere carattere continuativo oppure svolgersi in periodi brevi e definiti nell'arco dell'anno.

Il trasporto potrà essere effettuato da:

- *personale dipendente dell'Amministrazione comunale;*
- *personale in regime di convenzione con l'Amministrazione comunale o con altri Enti;*
- *personale volontario e leva civica regionale ;*
- *soggetti appartenenti ad Associazioni di volontariato;*
- *volontari del comune di Cologno al Serio;*
- *altri soggetti volontari.*

I trasporti possono essere effettuati, di norma, nell'ambito del territorio comunale e del distretto sociosanitario di riferimento.

Per altre esigenze, debitamente certificate, il trasporto potrà eseguirsi anche oltre il limite anzidetto, esclusivamente per ragioni di carattere sanitario, (visite ospedaliere, esami clinici, ecc.).

Il servizio di autotrasporto non potrà essere effettuato, di norma, per le persone con familiari residenti in possesso di patente di guida e senza impegni lavorativi.

Il servizio può essere ridotto e/o sospeso per indisponibilità del mezzo o del personale.

Art. 8.

(Assicurazione)

Il personale assegnato è coperto da apposita polizza assicurativa per far fronte ai rischi connessi al servizio.

Parimenti per quanto riguarda il servizio di trasporto e accompagnamento legato all'uso prevalente dei mezzi nella disponibilità dell'Ente.

Per quanto concerne la manutenzione dei veicoli il personale dell'UTC garantirà con tempestività verifiche periodiche anche ulteriori rispetto a quelle minime previste per legge volte alla completa efficienza degli stessi.

Art. 9.

(Modalità di fruizione del Servizio di trasporto)

I trasporti vengono effettuati di norma su prenotazione telefonica, da confermare con la compilazione di un modulo di richiesta e versamento (modulo B), con redazione di un calendario mensile delle richieste in base alle necessità degli aventi diritto.

Il trasporto prevede l'accompagnamento della persona dal proprio domicilio al luogo previsto, l'attesa durante la visita ed il ritorno presso l'abitazione.

Nel caso in cui la visita richieda un'attesa prolungata si ritiene auspicabile e talvolta necessaria la presenza di un familiare durante l'accompagnamento della persona per i servizi richiesti (es. visite mediche, cicli di cure ecc...), altresì è possibile richiedere la disponibilità di volontari all'accompagnamento sempre presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Per il trasporto fuori dal territorio comunale la richiesta di attivazione del servizio, salvo nei casi di urgenza e nei casi di richiesta non continuativa, dovrà essere presentata almeno sette giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento.

Per il trasporto all'interno del territorio comunale la richiesta potrà essere effettuata, salvo nei casi di urgenza e nei casi sporadici di richiesta non continuativa, almeno tre giorni prima della data in cui è richiesto l'intervento.

L'Ufficio competente dovrà comunicare tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad attivare il servizio nei casi di indisponibilità del mezzo o dell'autista.

Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono.

Il Servizio può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di volontari, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette.

Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza a domicilio.

Art. 10.

(Verifiche)

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune è autorizzato a verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza in capo al/alla richiedente dei requisiti di accesso al servizio, come specificati nella domanda, provvedendo eventualmente alla immediata dimissione dal servizio.

Art. 11.

(Compartecipazione economica al servizio)

Le quote di compartecipazione economica al servizio sono fissate periodicamente con atto a cura dell'Organo esecutivo comunale.

Art. 12.

(Norme di comportamento)

Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
- la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato l'eventuale costo del servizio;
- al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell'accompagnatore;
- per casi specifici il Servizio Sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata.

Art. 13.

(Sospensione dal servizio)

La sospensione dal servizio può avvenire:

- a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme di cui al precedente art. 11, formalmente contestati dai Volontari incaricati al Servizio Sociale;
- b. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare il servizio, per qualsiasi causa, previa comunicazione inviata all'utente col maggior preavviso possibile.

Art. 14.

(Dimissione dal servizio)

La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

- a. nel caso indicato al precedente art. 12 del presente regolamento;
- b. qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta ai sensi dell'art. 10;
- c. qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti artt. 3 e 4 del presente regolamento.

Art. 15.

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo on-line della deliberazione con la quale è stato approvato.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono disapplicate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 42 del 06.08.2016, pubblicata all'Albo comunale il 23.08.2016 sino al 07.09.2016, divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, il 17.09.2016.

IL SINDACO

f.to dott.ssa Chiara Drago

(LS)

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Giorgio Ricci